La circolazione delle decisioni giudiziarie nel sistema del regolamento Bruxelles I *bis* ([1])

Michele Angelo Lupoi

Associato dell'Università di Bologna

micheleangelo.lupoi@unibo.it

SOMMARIO: 1. Introduzione: il principio di automatico riconoscimento. – 2. Il regolamento n. 1215 del 2012 e il "metodo ibrido". – 3. L'ambito di applicazione del regolamento n. 1215. – 4. Alcune definizioni rilevanti nel contesto in esame (in particolare, con riferimento ai provvedimenti cautelari e provvisori). – 5. Il riconoscimento delle decisioni degli altri Stati membri tra regolamento n. 44 e n. 1215. – 6. L'esecuzione immediata. – 7. La documentazione da allegare (in particolare, per l'attuazione delle decisioni cautelari). – 8. L'adattamento del titolo straniero. – 9. L'opposizione all'esecuzione e i relativi motivi. – 10. (Segue) Coordinamento tra procedura esecutiva ed opposizione. – 11. Regole procedimentali uniformi. – 12. Quali regole procedurali sono applicate in Italia al procedimento di opposizione? – 13. Uno sguardo al futuro (non necessariamente tranquillizzante).

1. – Lo spazio di giustizia europeo, come noto, ha come principio cardine quello dell'automatico riconoscimento delle decisioni. La libera circolazione dei provvedimenti giudiziari rientra, in effetti, tra le libertà fondamentali che l'Unione europea ha inteso realizzare.

Il riconoscimento automatico delle decisioni si basa su considerazioni economiche e politiche ([2]). Dal primo punto di vista, uno spazio giudiziario integrato europeo è funzionale allo sviluppo economico e alla tutela delle persone che vivono ed operano nel territorio dell'Unione. Le procedure intermedie all'esecuzione, inoltre, implicano costi e ritardi aggiuntivi nel recupero dei crediti transfrontalieri. Sul piano politico, il superamento delle barriere e dei limiti alla circolazione dei provvedimenti giudiziali attraverso le frontiere è considerato un tassello fondamentale per la realizzazione di una vera Unione di popoli e cittadini.

Il principio del riconoscimento automatico come obiettivo dell'azione delle istituzioni europee è stato sancito dal Consiglio europeo di Tampere del 1999 ed in seguito è stato recepito dal Trattato di Lisbona del 2009 ([3]), che lo ha posto a base della cooperazione in materia civile. I Programmi dell'Aja del 2005 e di Stoccolma del 2009 ne hanno previsto l'implementazione e lo sviluppo ([4]). Attualmente,

---

[1]) Si tratta della versione ampliata e corredata di note della relazione tenuta al convegno "La circolazione delle decisioni nello spazio giudiziario europeo: *what's next*", Torino, 5 aprile 2019.

[2]) V. LINTON, *Abolition of exequatur, all in the name of mutual trust!*, in *EU Civil Justice. Current issues and future outlook*, a cura di Hess, Bergström, Storskrubb, Oxford, 2016, p. 264.

[3]) STORSKRUBB, *Mutual recognition as a governance strategy for civil justice*, in *EU Civil Justice. Current issues and future outlook*, cit., p. 302 ss.

[4]) V. STORSKRUBB, *op. cit.*, p. 304; LINTON, *op. cit.*, p. 262.

le *Strategic guidelines* del Consiglio europeo continuano a mettere tale principio al centro degli interventi in ambito di giustizia civile ([5]).

A livello politico, il principio di automatico riconoscimento si basa sulla fiducia reciproca tra gli Stati membri e l'equivalenza delle giurisdizioni. In sostanza, la fiducia reciproca impone a tutti gli Stati membri di ritenere, salve circostanze eccezionali, che ogni altro Stato membro rispetti il diritto europeo e i diritti fondamentali sanciti in tale ambito ([6]).

L'obiettivo delle azioni delle istituzioni europee è il superamento delle procedure intermedie tra la pronuncia della decisione in uno Stato membro e la sua esecuzione in uno Stato membro diverso. Attualmente, peraltro, tale obiettivo è stato realizzato in modo pieno solo in alcuni limitati settori. In effetti, lo scenario dei metodi per l'esecuzione delle decisioni nei rapporti tra gli Stati membri dell'Unione è molto variegato. Di tali metodi, in particolare, se ne possono individuare sino a cinque, diversificati tra loro in base alle possibilità e alle modalità offerte al debitore di contestare e di opporsi all'esecuzione nei suoi confronti ([7]).

Solo in alcuni (limitati) ambiti del diritto di famiglia, contro la decisione certificata in uno Stato membro non è ammessa alcuna opposizione. In altri casi (come nel regolamento 1896 del 2006) è previsto un riesame nello Stato di origine. In altri ancora (come nel regolamento n. 650 del 2012 in materia di successioni) è tuttora previsto un meccanismo di *exequatur* come quello introdotto dalla convenzione di Bruxelles del 1968 e poi perfezionato dal regolamento n. 44 del 2001.

2. – Nel contesto tratteggiato nel paragrafo precedente, il regolamento n. 1215 del 2012 (c.d. Bruxelles I *bis*) che, dal 10 gennaio 2015 ([8]) ha rimpiazzato il regolamento n. 44 del 2001 (Bruxelles I), sulla giurisdizione, il riconoscimento delle decisioni in materia civile e commerciale tra gli Stati membri dell'Unione, si colloca in una posizione intermedia e adotta quello che è stato definito un metodo "ibrido" ([9]).

---

[5]) STORSKRUBB, *op. cit.*, p. 304

[6]) Così l'*opinion* 2/13 della Corte di giustizia. In materia, v., tra gli altri, DÜSTERHAUS, *In the Court(s) we trust – A procedural solution to the mutual trust dilemma*, in *Freedom, security & justice: European legal studies*, 2017, fasc. 1, p. 26 ss.

[7]) LINTON, *op. cit.*, p. 257 ss.

[8]) Ai sensi dell'art. 66, il regolamento si applica solo alle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 10 gennaio 2015. Il para. 2 della norma prevede altresì che, in deroga all'art. 80, il regolamento n. 44 del 2001 continua ad applicarsi alle decisioni emesse nei procedimenti promossi, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse anteriormente al 10 gennaio 2015 che rientrano nel relativo ambito di applicazione.

[9]) LINTON, *op. cit.*, p. 270.

In effetti, nella proposta della Commissione di rifusione del regolamento Bruxelles I ([10]), rispetto all'esecuzione delle decisioni, si prospettava una soluzione particolarmente innovativa, con l'abbattimento del muro dell'*exequatur*, estendendo (con qualche attenuazione) alla generalità delle decisioni in materia civile e commerciale i principi sottesi al titolo esecutivo europeo (in particolare, con l'abolizione di ogni procedura intermedia di controllo nello Stato membro richiesto), al fine di

[10]) Su cui v. *Recasting Brussels I*, a cura di Pocar, Viarengo, Villata, Padova, 2012; BEAUMONT, JOHNSTON, *Can exequatur be abolished in Brussels I whilst retaining a public policy defence?*, in 6 *Jour. int. priv. law*, 2010, p. 249; BIAGIONI, *L'abolizione dei motivi ostativi al riconoscimento e all'esecuzione nella proposta di revisione del regolamento Bruxelles I*, in *Riv. dir. internaz. priv. proc.*, 2011, p. 971; BIAVATI, *Judicial cooperation in Europe: is exequatur still necessary?*, in *Int. jour. proc. law*, 2011, p. 403; DE CRISTOFARO, *The abolition of exequatur proceedings: speeding up the free movement of judgments while preserving the rights of the defense*, *ivi*, p. 432; DICKINSON, *Provisional measures in the "Brussels I" review: disturbing the status quo?*, in 6 *Jour. priv. int. law*, 2010, p. 519; FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, Milano, 2012; FRANZINA, *La garanzia dell'osservanza delle norme sulla competenza giurisdizionale nella proposta di revisione del regolamento "Bruxelles I"*, in *Cuad. der. trans.*, Marzo 2011, vol. 3, n. 1, p. 144; GAUDEMET-TALLON, *La refonte du Règlement Bruxelles I*, in *La justice civile européenne en marche*, a cura di Douchy-Pudot, Guinchard, Parigi, 2012, p. 21; GILLIES, *Creation of subsidiary jurisdiction rules in the recast of Brussels I: back to the drawing board ?*, in 8 *Jour. priv. int. law*, 2012, p. 489; HONORATI, *Provisional measures and the recast of Brussels I regulation: a missed opportunity for a better ruling*, in *Riv. dir. internaz. priv. proc.*, 2012, p. 525; KRAMER, *Cross-border enforcement in the EU: mutual trust versus fair trial? Towards principles of European civil procedure*, in *Int. jour. proc. law*, 2011, p. 202; LEANDRO, *Prime osservazioni sul regolamento (UE) n. 1215/2012 ("Bruxelles I bis")*, in *Giusto proc. civ.*, 2013, p. 583; LUPOI, M.A., *La proposta di modifica del regolamento n. 44 del 2001: le norme sulla giurisdizione*, in *Giustizia senza confini. Studi offerti a Federico Carpi*, Bologna, 2012, p. 281; MARONGIU BUONAIUTI, *La disciplina della litispendenza nei rapporti tra giudici di paesi membri e giudici di paesi terzi nella proposta di revisione del regolamento n. 44/2001*, in *Riv. dir. internaz.*, 2011, p. 496; RASIA, *Arbitrato e regolamento Ce n 44 del 2001: permane l'esclusione dal campo di applicazione? Note a margine della proposta della Commissione per la riforma del regolamento*, in *Giustizia senza confini. Studi offerti a Federico Carpi*, cit., p. 391; SANDRINI, *Tutela cautelare in funzione di giudizi esteri*, Padova, 2012, p. 405 ss.; STEINLE, VASILIADES, *The enforcement of jurisdiction agreements under the Brussels I regulation: reconsidering the principle of party autonomy*, in *Jour. priv. int. law*, 2010, p. 565; KESSEDJIAN, *Commentaire de la refonte du règlement n. 44/2001*, in *Rev. trim. dr. eur.*, 2011, p. 1; SEATZU, *La proposta per la riforma del regolamento "Bruxelles I" e i provvedimenti provvisori*, in 3 *Cuad. der. transn.* 11, fasc. 2, 170; CACHIA, *Recent developments in the sphere of jurisdiction in civil and commercial matters*, in *Elsa Malta law rev.*, 2011, p. 69; FERACI, *L'abolizione dell'*exequatur *nella proposta di revisione del regolamento n. 44/2001: quale destino per i motivi di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni R. d. int.* 11, 832; MIGLIORINI, *Sulle proposte di modifica del regolamento 44/2001 in tema di competenza relativa alle controversie individuali di lavoro R. d. int.* 10, 89; POCAR, Con la nuova proposta di abolizione dell'*exequatur* lo spazio giuridico europeo cerca il rafforzamento *G. d.* 11, fasc. 6, 8; SALERNO, *Coordinamento e primato tra giurisdizioni civili nella prospettiva della revisione del regolamento (CE) n. 44/2001*, in *Cuadernos der. trans.*, 2010, fasc. 1, p. 5; ROSSOLILLO, Forum necessitatis *e flessibilità dei criteri di giurisdizione nel diritto internazionale privato nazionale e dell'Unione europea*, in 2 Cuadernos derecho trans., 2010, p. 403; LEANDRO, *La proposta per la riforma del regolamento "Bruxelles I" e l'arbitrato*, in *Riv. dir. int.*, 2011, p. 177; BARIATTI, *I profili internazionali del contrasto alla contraffazione: le prospettive di riforma del Regolamento (CE) 44/2001*, in *Dir. ind.*, 2011, p. 169; BRIZA, *Choice of court agreements: could the Hague choice of court agreements convention and the reform of the Brussels I regulation be the way out of the Gasser-Owusu disillusion?*, in 5 *Jour. priv. int. law*, 2009, p. 537.

accelerare i tempi e ridurre i costi del recupero dei crediti attraverso le frontiere ([11]), assicurando un effettivo accesso alla giustizia nel territorio europeo ([12]).

Tale proposta è stata ritenuta prematura a livello politico. L'esclusione di ogni possibilità di opposizione nello Stato *ad quem* rappresentava, in effetti, una "fuga in avanti" che gli Stati membri non erano pronti a recepire. La proposta della Commissione è così uscita fortemente ridimensionata dal passaggio avanti al Parlamento nel novembre 2012, anche alla luce di critiche e perplessità espresse della dottrina ([13]).

Per quanto più ci interessa qui, nel testo finale del regolamento n. 1215 si è preferita una soluzione di compromesso: da un lato, è stato in effetti eliminato il filtro dell'*exequatur*, prevedendo l'immediata esecuzione delle decisioni rese negli altri Stati membri; dall'altro, si continua a riconoscere al debitore la possibilità di opporsi all'esecuzione nello Stato *ad quem*, sulla base degli stessi motivi già previsti dal regolamento Bruxelles I ([14]), ma con modalità procedurali diverse ([15]).

3. – Il nuovo regime di esecuzione immediata si applica alle decisioni rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1215.

Da questo punto di vista, la refusione del regolamento Bruxelles I non ha introdotto particolari novità.

---

[11]) GAUDEMET-TALLON, *op. cit.*, p. 27; CUNIBERTI, *Some remarks on the efficiency of exequatur*, in *Law working paper series. Paper n. 2012-01*, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1998030, p. 569.

[12]) KESSEDJIAN, *op. cit.*, p. 12, CUNIBERTI, RUEDA, *Abolition of exequatur. Addressing the Commission's concerns*, in *Law working paper series, 12-10-2010*; DICKINSON, *op. cit.*, p. 6 s.; KRAMER, *Abolition of* exequatur *under the Brussels I Regulation: effecting and protecting rights in the European judicial area*, in *Neth. int. priv.*, 2011, p. 633 s.: BIAVATI, *op. cit.*, p. 421; FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, 2012, p. 213 ss.; ID, *L'abolizione dell'*exequatur *nella proposta di revisione del regolamento n. 44/2001: quale destino per i motivi di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni* in *Riv. dir. int.*, 2011, 832; BIAGIONI, *L'abolizione dei motivi ostativi al riconoscimento e all'esecuzione nella proposta di revisione del regolamento Bruxelles I* in *Riv. d. int. pr. proc.*, 2011, p. 971.

[13]) Rispetto ai nuovi criteri di collegamento LUPOI, M. A., *La proposta di modifica*, cit., p. 287, 309; DICKINSON, *op. cit.*, p. 3; WEBER, *op. cit.*, p. 20. Rispetto al contesto dell'*exequatur*, v. REQUEJO ISIDRO, *On the abolition of exequatur*, in *EU Civil Justice. Current issues and future outlook*, cit., p. 283.

[14]) Su questa soluzione CUNIBERTI, RUEDA, *op. cit.*, p. 20 ss.; rispetto alla proposta della Commissione, BIAVATI, *op. cit.*, p. 428, si era mostrato favorevole, seppur ritenendo necessaria l'introduzione di alcuni correttivi al superamento dell'*exequatur*; più prudente DE CRISTOFARO, *op. cit.*, p. 450, per cui una forma di controllo nello Stato di esecuzione costituisce l'unico modo per garantire il giusto processo; sulle reazioni alla proposta su questo punto FERACI, *L'ordine pubblico* cit., p. 216 ss., che riteneva a sua volta necessario bilanciare il diritto del creditore ad ottenere l'esecuzione negli Stati membri delle decisioni emesse da giudici dell'Unione e il diritto del debitore a vedersi garantiti i diritti fondamentali

[15]) Anche se il testo finale del regolamento è più "timido" rispetto alla proposta della Commissione, il regolamento stesso riconosce al creditore un vero e proprio diritto all'esecuzione: v. GUARNIERI, *La circolazione delle sentenze di condanna alla luce del regolamento n. 1215/2012: sistemi di esecuzione e riconoscimento a confronto*, in *Ordines*, 2015, fasc. 2, p. 185 e i riferimenti in nota 61.

Rispetto all'ambito "territoriale" di applicazione, esso include tutti gli Stati membri, compresi Regno Unito, Irlanda e Danimarca, la quale ha manifestato la sua volontà in tal senso, ai sensi dell'art. 3 dell'accordo del 2005 tra tale Stato e la Comunità europea.

Dal punto di vista oggettivo, rispetto alle materie incluse ed escluse dall'ambito di applicazione della normativa uniforme, l'art. 1 del regolamento n. 1215 riproduce il testo dell'omologa norma di Bruxelles I, con qualche innovazione.

In primo luogo, nel para. 1, si specifica che il regolamento n. 1215 non si applica alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (*acta iure imperii*): non si tratta, peraltro, di una novità di sostanza, in quanto la Corte di giustizia era giunta ad intendere la "materia amministrativa" proprio con riferimento a quelle situazioni in cui un soggetto pubblico si trova in una posizione di imperio rispetto alla sua controparte.

Tra le materie escluse, nella lett. *a*), al regime patrimoniale fra coniugi si è equiparato il regime patrimoniale derivante da rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio: si è così preso atto del diffondersi negli Stati membri di modelli di unione familiare non fondati sul matrimonio ma cui sono riconosciuti effetti equiparabili a quelli del vincolo coniugale tradizionale. Già rispetto alla vecchia norma, peraltro, per via interpretativa, era possibile pervenire al medesimo risultato ([16]).

Per i testamenti e le successioni vi è stata solo una modifica formale: la materia, infatti, è stata espunta dalla lett. *a*) per essere trasferita nella nuova lett. *f*). Tale materia, in effetti, è oggi disciplinata, a livello europeo, dal regolamento n. 650 del 2012. La nuova "eccezione" all'interno di Bruxelles I *bis*, peraltro, specifica che devono intendersi escluse anche le obbligazioni alimentari *mortis causa*.

La lett. *d*) fa riferimento alla tradizionale esclusione dell'arbitrato, senza ulteriori specificazioni. Il considerando 12, d'altro canto, per quanto qui di rilievo, esplicita che la decisione dell'autorità giurisdizionale di uno Stato membro relativa alla nullità, inoperatività o inapplicabilità di una convenzione arbitrale non dovrebbe essere soggetta alle disposizioni del regolamento in materia di riconoscimento ed esecuzione, indipendentemente dal fatto che l'autorità giurisdizionale abbia adottato tale decisione in via principale o in via incidentale: con questa affermazione si esclude che il giudice della sede dell'arbitrato possa essere costretto a riconoscere, ad sensi della normativa comune europea, le decisioni a qualsiasi titolo rese in altri Stati sulla validità \ efficacia della convenzione arbitrale.

[16]) LUPOI, M.A., R*apporti patrimoniali tra coniugi e provvedimenti riconoscibili*, in A.A.V.V., Il riconoscimento reciproco dei provvedimenti in materia di regime patrimoniale tra coniugi o tra conviventi, Napoli, 2007, p. 43 s.

Il considerando 12 chiarisce pure che la decisione adottata da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro che eserciti la competenza giurisdizionale in base al regolamento o al suo diritto nazionale, che dichiara nulla, inoperante o inapplicabile una convenzione arbitrale non dovrebbe impedire il riconoscimento e, se del caso, l'esecuzione, conformemente al regolamento in esame, della decisione dell'autorità giurisdizionale nel merito della controversia, senza pregiudizio della competenza delle autorità giurisdizionali degli Stati membri a decidere sul riconoscimento e sull'esecuzione dei lodi arbitrali conformemente alla convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere di New York del 10 giugno 1958, che prevale sul regolamento ai sensi dell'art. 73.
Il considerando 12, inoltre, recepisce le indicazioni già in precedenza fornite dalla Corte di giustizia, chiarendo, ove ve ne fosse stato bisogno, che il regolamento non dovrebbe applicarsi, *inter alia*, alle cause o alle decisioni riguardanti l'annullamento, il riesame, l'impugnazione, il riconoscimento o l'esecuzione di un lodo arbitrale.
Tra le materie escluse dall'applicazione del regolamento, inoltre, figurano oggi anche le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, cui è dedicata una nuova lett. *e*). La materia, in effetti, è oggi disciplinata dal regolamento n. 4 del 2009, come evidenzia il considerando 10. In tale ambito, opera uno specifico metodo di esecuzione delle decisioni, definito "metodo internazional-privatistico".

4. – Tra gli elementi di novità introdotti in sede di rifusione del regolamento Bruxelles I, si segnala l'introduzione di una norma *ad hoc* (art. 2) per "definire" alcune delle nozioni utilizzate nel nuovo regolamento.
Alcune di tali definizioni riguardano anche l'ambito della circolazione delle decisioni.
In particolare, la nozione di decisione fornita dalla lett. *a*) è ripresa dall'art. 32 del regolamento n. 44 del 2001 per quanto riguarda la prima parte ([17]). Si conferma, dunque, che il regime uniforme di libera circolazione delle decisioni non riguarda solo le sentenze, ma tutte le "decisioni" rese da un organo giurisdizionale, a prescindere dalla denominazione utilizzata, purchè dotate di esecutività nello Stato di origine.
La seconda parte della lett. *a*), invece, "esplicita" risultati a cui si era già arrivati in precedenza per via interpretativa.
In primo luogo, si chiarisce che solo i provvedimenti provvisori e cautelari emessi da un'autorità giurisdizionale competente a conoscere nel merito ai sensi del regolamento sono idonei a circolare

[17]) "A prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, compresi un decreto, un'ordinanza, una decisione o un mandato di esecuzione, nonché una decisione relativa alla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere".

all'estero, ad esclusione, dunque, di quelli emessi ai sensi dell'*ex* art. 31 (ora 35) dal giudice non competente del merito, del luogo di esecuzione della misura richiesta ([18]). Al riguardo, il considerando 33 è molto esplicito. In effetti, dopo che la Corte di giustizia aveva affermato che il foro cautelare alternativo presuppone la possibilità di eseguire il provvedimento nello Stato del foro, si poteva già ritenere che tale provvedimento non fosse idoneo all'esportazione. L'odierna precisazione è comunque utile perché risolve un'accesa diatriba interpretativa ([19]).

Come si vedrà *infra*, il giudice che emette il cautelare autocertifica la sua eventuale competenza per il merito, nell'apposito modulo rilasciato ai sensi dell'art. 53. In questo modo, si semplificano i meccanismi esecutivi del provvedimento cautelare all'estero, senza possibilità, vi è da ritenere, che l'autorità esecutiva dello Stato *ad quem* possa contestare la valutazione del giudice d'origine circa la natura della propria competenza. Alla luce dei principi della fiducia reciproca e dell'equivalenza tra le giurisdizioni, infatti, nell'ambito dello spazio europeo di giustizia, di norma, i giudici di uno Stato membro non possono interferire con le decisioni dei giudici degli altri Stati membri in merito alla sussistenza della propria giurisdizione. Al riguardo, dunque, possono essere considerati solo strumenti di diritto interno: da un lato, per contestare le valutazioni del giudice adito in merito al criterio di collegamento invocabile nella fattispecie (ad esempio, in sede di reclamo *ex* art. 669-*terdecies* c. p. c.) ([20]); dall'altro, per correggere eventuali "errori" nella compilazione del modulo di cui all'art. 53 del regolamento (in cui, ad esempio, si sia accreditata la competenza sul merito del giudice che ha emesso il provvedimento quando da tale decisione emerga, invece, l'applicazione dell'art. 35).

Il legislatore europeo, tratteggiando la dicotomia tra provvedimenti del giudice di merito e provvedimenti del giudice del luogo di attuazione, lascia aperti dubbi di non poco rilievo.

Nessun problema si pone quando già pende il procedimento sul merito, azionato in forza di uno qualsiasi dei criteri uniformi di collegamento giurisdizionale. Se l'istanza cautelare è proposta al giudice di tale procedimento, il relativo provvedimento sarà destinato a circolare all'estero; se, invece,

---

[18]) V. anche QUERZOLA, *Il nuovo sistema delle misure provvisorie e cautelari nel reg. UE n. 1215 del 2012*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, p. 1480. Per una critica a tale formulazione v. HONORATI, *Provisional measures*, cit., p. 528 ss., per cui, p. 532, la soluzione raggiunta dal legislatore "is clearly inconsistent with the general aim of the Regulation to foster and strengthen the circulation of judgments".

[19]) In arg. v. LUPOI, M. A., *L'attuazione negli altri Stati membri dei provvedimenti provvisori e cautelari nel regolamento UE n. 1215 del 2012 (Bruxelles I bis)*, in *Il processo esecutivo*, a cura di Capponi, Sassani, Storto, Tiscini, Torino, 2014, p. 1517 ss.

[20]) Deve, in effetti, ritenersi sussistere un interesse della parte soccombente a proporre reclamo contro il provvedimento emesso nei suoi confronti anche solo per "rettificare" il criterio di collegamento giurisdizionale cui abbia fatto riferimento il giudice: per il soccombente, infatti, dalla prospettiva di circolazione del provvedimento cautelare concesso sull'erroneo presupposto della sussistenza della competenza sul merito deriva un interesse giuridicamente rilevante a un riesame della decisione sul punto.

viene adito il giudice di un altro Stato membro, la decisione cautelare potrà trovare attuazione solo in ambito "locale".

Un primo problema si pone nell'ipotesi in cui la misura cautelare sia chiesta al giudice della causa di merito il quale poi abbia a dichiararsi incompetente. Nell'esperienza italiana, la contestazione della competenza del giudice adito non priva quest'ultimo del potere di emettere misure cautelari in corso di causa e una pronuncia di incompetenza non determina *ipso facto* l'inefficacia della misura cautelare. Nel nostro contesto specifico, peraltro, anche per contrastare situazioni di *forum shopping*, si deve ritenere che la parte interessata, dopo una pronuncia di difetto di giurisdizione, possa chiedere la correzione o la revoca del modulo emesso ai sensi dell'art. 53, essendo venuto meno il presupposto per la circolazione del provvedimento in questione tra gli Stati membri.

Le ipotesi più difficili sono, però, quelle relative alle cautele chieste *ante causam*: la proposizione di un'istanza cautelare in uno Stato membro, infatti, non rende ancora operanti le norme europee sulla litispendenza e sulla connessione tra cause e nulla impedisce la proposizione di altre istanze cautelari o del procedimento di merito in uno Stato membro diverso da quello adito con la prima azione per provvedimenti provvisori ([21]).

In generale, mi pare da respingere la tesi per cui, prima dell'inizio della causa di merito, si debba presumere che i provvedimenti cautelari siano comunque emessi ai sensi dell'art. 35 e dunque non destinati alla circolazione ([22]). La normativa europea, in effetti, non impone la pendenza attuale del processo di merito né la necessaria instaurazione di tale giudizio entro un termine peraltro non individuato né individuabile e sarebbe irragionevole pensare che la parte che voglia ottenere una misura cautelare con effetti extraterritoriali sia costretta a dare corso ad un procedimento di merito che, in base alla normativa applicabile, potrebbe restare meramente eventuale.

E' necessario trovare, quindi, una soluzione che unisca "semplicità" e rispetto dello spirito e della *ratio* della normativa comune europea, partendo dall'osservazione che il sistema di Bruxelles I *bis* dà per scontato che vi possa essere una pluralità di corti nazionali competenti sul merito di una controversia. In applicazione della norma sulla pendenza della lite di cui all'art. 32, inoltre, la lite sul merito pende solo dal momento in cui la domanda introduttiva viene notificata o depositata nella cancelleria del giudice. Sino a quel momento, si deve ritenere che possa essere simultaneamente proposta una pluralità di istanze cautelari in Stati membri diversi e che i giudici così aditi si possano, simultaneamente, ritenere competenti per il merito ai (limitati) fini della circolazione del provvedimento che andranno eventualmente a concedere. Il concorso di provvedimenti cautelari a effetti extraterritoriali sarà, se del caso, risolto in base alle norme sul contrasto di decisioni (v. *infra*).

---

[21]) Su questi aspetti problematici v. HONORATI, *op. cit.*, p. 538 ss.

[22]) Riserve su questa opzione interpretativa anche di HONORATI, *op. cit.*, p. 540.

D’altro canto, la competenza per il merito è da valutare con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente alla data di proposizione dell’istanza cautelare. Ciò vuol dire che un giudice adito con un’istanza cautelare ed ipoteticamente competente per la decisione del relativo merito può emettere una misura cautelare ad effetti extraterritoriali anche se, dopo la proposizione dell’istanza stessa, il procedimento di merito sia cominciato in un altro Stato membro.

La lett. *a*) del nuovo art. 2, inoltre, “chiarisce” che, nella nozione di decisione, ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione, non rientrano i provvedimenti provvisori e cautelari emessi dall’autorità giurisdizionale competente per il merito senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, a meno che la decisione contenente il provvedimento sia stata notificata o comunicata al convenuto stesso prima dell’esecuzione: anche qui si recepisce la giurisprudenza della Corte di giustizia che aveva, in più occasioni, negato la circolazione ai provvedimenti interinali o cautelari emessi *inaudita altera parte*, se non dopo avere offerto al convenuto la possibilità di farvi opposizione. Il considerando 33, d’altro canto, sostiene che ciò non esclude il riconoscimento o l’esecuzione dei provvedimenti provvisori ai sensi della normativa locale più favorevole eventualmente applicabile. Si è voluto così operare un compromesso tra il garantismo della normativa europea ed eventuali disposizioni nazionali più favorevoli al soggetto in favore del quale sia stata emessa una misura cautelare *inaudita altera parte*. Per l’Italia, questa “clausola di salvezza” non ha ambito operativo, considerato che, in forza della normativa interna sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni (art. 64 ss. l. n. 218 del 1995), di norma, solo provvedimenti passati in giudicato possono trovare ingresso nel nostro Paese.

5. - Come noto, parlando di "riconoscimento" delle decisioni straniere, si fa riferimento alla valorizzazione nello Stato degli accertamenti sul diritto sostanziale compiuti da un giudice estero. L'esecuzione, invece, concerne l'attuazione nello Stato di provvedimenti emessi nell'ambito di un procedimento straniero.

Rispetto al riconoscimento, il regolamento n. 1215 non apporta novità rispetto a un principio (quello dell’automaticità) già previsto dalla convenzione del 1968 e confermato dal regolamento n. 44. Nel regolamento Bruxelles I, peraltro, in caso di contestazione, si doveva accertare per via giudiziale l’esistenza di eventuali motivi ostativi al riconoscimento (art. 33). L’esecuzione dei provvedimenti stranieri richiedeva, invece, la concessione del c.d. *exequatur* da parte del giudice dello Stato *ad quem*, con il ricorso a una procedura semplificata.

Nel regolamento n. 44, il procedimento previsto per il riconoscimento (in caso di contestazione) o per l’*exequatur* aveva carattere monitorio: l’interessato depositava un ricorso al giudice indicato come competente dal regolamento (per l’Italia, la Corte d’appello), allegando i documenti elencati dall’art.

53. Il giudice, senza potere esaminare, in questa fase, osservazioni del convenuto, compiuti alcuni adempimenti formali, doveva concedere, con decreto, il riconoscimento o l'*exequatur*, senza potere rilevare, d'ufficio, l'esistenza di uno dei motivi di diniego previsti dal regolamento. Il provvedimento veniva a quel punto notificato alla controparte insieme al relativo ricorso.

A far data dalla regolare notificazione del provvedimento, la controparte aveva un mese di tempo (due, se domiciliata in uno Stato membro diverso), per proporre opposizione. Si instaurava così un procedimento di accertamento, nel contraddittorio delle parti, nell'ambito del quale si potevano esclusivamente valutare i motivi di diniego di cui agli artt. 34 e 35, essendo espressamente escluso ogni riesame nel merito della decisione straniera. Il procedimento di opposizione, peraltro, poteva essere sospeso in caso di impugnazione di tale decisione nell'ordinamento di provenienza. Inoltre, in pendenza dell'opposizione, non poteva procedersi ad atti di esecuzione della decisione straniera, ma solo a provvedimenti "conservativi", a tutela del credito della parte opposta, per la cui concessione non era richiesto né *fumus boni juris* né *periculum in mora* (art. 47).

Nel regolamento n. 1215, il principio del riconoscimento automatico è sancito dall'art. 36 (che corrisponde, con alcuni adattamenti, all'art. 33 del regolamento n. 44), con la conferma della possibilità per ogni parte interessata di chiedere una decisione giudiziale che attesti la mancanza di motivi di diniego del riconoscimento. Non si fa però più riferimento alla "contestazione" della controparte, "liberalizzando" così, sul piano della legittimazione attiva, la procedura di riconoscimento (azionabile peraltro solo dalla parte "interessata", a cui dunque possa derivare un'utilità giuridica da tale riconoscimento).

E' stato parzialmente modificato anche il para. 3, sul c.d. riconoscimento incidentale. Oggi, infatti, si prevede che il giudice di merito, che conosca di una causa rispetto alla quale si ponga come preliminare una richiesta di diniego di riconoscimento, possa decidere su tale questione in via incidentale. La norma sembra fare espresso riferimento alle situazioni disciplinate dagli artt. 33 e 34, in cui il giudice di uno Stato membro può trovarsi a dichiarare l'estinzione del procedimento dopo avere delibato la riconoscibilità della sentenza straniera. Ove la questione sia controversa tra le parti, la norma chiarisce che il giudice possa decidere sul punto *incidenter tantum*, senza dovere attendere che, sulla questione, si pronunci il g. del riconoscimento proposto in via principale.

Ai sensi dell'art. 37, i soli documenti da produrre, ai fini del riconoscimento, sono una copia autentica della decisione e un attestato rilasciato dal giudice d'origine riempiendo un modello allegato al regolamento. Tali documenti non devono neppure essere tradotti. La traduzione dell'attestato di cui alla lett. *b*), o della sentenza se necessario, può (non deve) essere richiesta dal giudice, come precisa il para. 2, sostanzialmente corrispondente all'art. 55, para. 2 del regolamento n. 44. Si conferma, così, la volontà del legislatore europeo di ridurre le formalità ed i costi della circolazione delle decisioni.

A tutela della parte contro cui viene chiesto il riconoscimento, l'art. 38 prevede la possibilità che il giudice dello Stato *ad quem* possa sospendere (totalmente o parzialmente) il procedimento nel quale sia invocata una decisione emessa in uno Stato membro, qualora la decisione sia stata impugnata nello Stato membro d'origine (come già prevedeva l'art. 37, para. 1 del regolamento n. 44) o qualora sia stata presentata una domanda al fine di accertare che non sussistono motivi di diniego del riconoscimento di cui all'articolo 45 ovvero al fine di accertare che il riconoscimento deve essere negato per uno dei predetti motivi. Tale seconda ipotesi prevede, dunque, un rapporto di pregiudizialità tra il procedimento di riconoscimento ed il giudizio in cui la decisione straniera sia stata invocata, con sospensione, però, facoltativa e non obbligatoria.

6. – E' in materia di esecuzione che, come si è detto, si registra la principale novità del regolamento n. 1215 sul piano sistematico. Al riguardo, infatti, l'art. 39 prevede il superamento della necessità di ottenere l'*exequatur* nello Stato di esecuzione prima di potervi dare attuazione alla decisione straniera ([23]).

Si è già anticipato che, nel testo finale del regolamento, si lascia al debitore la possibilità di chiedere il diniego dell'esecuzione nello Stato di esecuzione, senza recepire la proposta della Commissione che riduceva gli spazi per il debitore di opporsi all'esecuzione stessa ([24]).

Per i commentatori, si è trattato di una scelta saggia, che bilancia la fiducia reciproca con il principio del giusto processo ([25]).

Il considerando 26 giustifica la scelta del legislatore in questo ambito con la volontà di ridurre la durata e i costi dei procedimenti giudiziari transfrontalieri ed indica, come conseguenza del nuovo sistema, che la decisione emessa dall'autorità giurisdizionale di uno Stato membro debba essere trattata come se fosse stata pronunciata nello Stato membro interessato per l'esecuzione.

L'art. 39, in modo programmatico, stabilisce che ogni decisione esecutiva nello Stato membro di origine lo sia pure, automaticamente, negli altri Stati membri, senza bisogno di dare corso, *in loco*, ad ulteriori attività giudiziarie. Le implicazioni di questa novità sono evidenti sia a livello teorico, sul piano del maggiore livello di integrazione tra gli ordinamenti nazionali, sia a livello pratico, con un evidente risparmio di tempo e denaro per il creditore transfrontaliero ([26]).

---

[23]) Su queste tematiche, di recente, KRAMER, *Cross-border enforcement in the EU*, cit., p. 204 s.; BIAVATI, *op. cit.*, p. 406 ss.; DE CRISTOFARO, *op. cit.*, p. 438 ss.

[24]) FARINA, in *www.aldricus.com.*

[25]) V. KRAMER, *Cross-border enforcement in the EU*, cit., p. 221; CUNIBERTI, *Some remarks on the efficiency of exequatur*, cit., p. 575, peraltro, osserva che la violazione del diritto al giusto processo si verifica in meno dell'1% dei casi.

[26]) Come conseguenza di tale innovazione, nel nuovo regolamento sono state abrogate le norme di cui agli artt. 38, da 39 a 48, 50, 52, 53, 55, para. 1 del regolamento n. 44 del 2001, incompatibili con il nuovo sistema.

In coerenza con il superamento dell'*exequatur* per le decisioni in materia civile e commerciale ([27]), il nuovo art. 40 rende automatica la concessione di misure cautelari nello Stato di esecuzione a tutela di una decisione esecutiva nello Stato d'origine.

Il nuovo art. 41, dal canto suo, chiarisce che l'esecuzione concreta della decisione stranierà è disciplinata dalla *lex fori*, salvo quanto previsto dal regolamento. Si tratta di una previsione forse superflua (ma che richiama quella di altri regolamenti europei in ambito processuale), considerato che, sinora, il legislatore dell'Unione si è guardato dall'intervenire per l'armonizzazione delle regole dell'esecuzione forzata. Il para. 2, peraltro, pone un limite all'operare della *lex fori*, stabilendo che i motivi di diniego o di sospensione dell'esecuzione previsti dalla legge nazionale si applicano solo in quanto non incompatibili con i motivi di cui all'art. 45.

Al riguardo, il considerando 30 precisa che la parte che si oppone all'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro dovrebbe, nei limiti del possibile e conformemente al sistema giuridico dello Stato membro richiesto, poter invocare, nella medesima procedura, oltre ai motivi di diniego contemplati dal regolamento, i motivi di diniego previsti dal diritto nazionale ed entro i termini previsti da tale diritto. Tuttavia, il riconoscimento di una decisione dovrebbe essere negato solo in presenza di uno o più dei motivi di diniego previsti dal regolamento in esame.

Al riguardo, si osserva che il riferimento compiuto ai "motivi di diniego dell'esecuzione previsti dalla legge dello Stato membro richiesto" non riguarderebbe i motivi ostativi (al "riconoscimento" ed) alla "esecuzione" che ciascuno Stato membro individua al fine di negare ingresso nel proprio territorio a decisioni non rientranti nell'ambito oggettivo o soggettivo di applicazione della disciplina comunitaria uniforme, bensì le circostanze che, secondo il diritto interno, possono costituire altrettanti motivi di opposizione all'esecuzione forzata propriamente intesa ([28]). Si afferma pure che il legislatore europeo sembrerebbe voler mantenere una certa "autonomia" della procedura che la domanda di diniego dell'esecuzione è idonea ad instaurare rispetto ai rimedi giurisdizionali che ogni singolo Stato membro concede al debitore per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata (per motivi di rito e/o di merito) ([29]).

Il para. 3, infine, nell'ottica della deformalizzazione delle procedure, esonera la parte che chiede l'esecuzione dal munirsi di recapito postale nello Stato richiesto o di rappresentante autorizzato, salvo

---

[27]) V. SANDRINI, *La tutela del creditore in pendenza del procedimento di* exequatur *nel regolamento Bruxelles I*, in *Riv. dir. internaz. priv. proc.*, 2012, p. 613.

[28]) FARINA, *www.aldricus.com*, che evidenza l'incertezza sul modo di delineare un rapporto di (in)compatibilità tra circostanze che possono condurre all'accertamento della insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in relazione a qualsiasi titolo esecutivo, a prescindere dalla sua "provenienza", e motivi che detto diritto finiscono con l'escludere in ragione della "irriconoscibilità" *tout court* della decisione nello Stato membro richiesto.

[29]) FARINA, in *www.aldricus.com.*

che tale rappresentanza sia obbligatoria nello Stato a prescindere dalla cittadinanza o dal domicilio delle parti, come nel caso dell'Italia.

7. - Anche ai fini dell'esecuzione, si richiedono una copia autentica della decisione e l'attestato rilasciato ai sensi dell'art. 53 (che, a sua volta, rinvia al modulo di cui all'all. I e che fornisce gli elementi necessari a consentire l'immediata esecuzione della decisione negli altri Stati membri, senza bisogno di *exequatur*). Tale attestato certifica l'esecutività della decisione e, dunque, in Italia sostituisce l'apposizione della formula esecutiva (art. 42) ([30]).
Una documentazione più dettagliata è peraltro richiesta per l'esecuzione di provvedimenti provvisori o cautelari emessi in un altro Stato membro.
Per questi ultimi, in particolare, oltre alla copia autentica della decisione, si richiede che il modulo di cui all'allegato 1 contenga una descrizione del provvedimento e certifichi (al punto 4.6.2.2.1) che l'autorità giurisdizionale è competente a conoscere del merito e che la decisione è esecutiva nello Stato membro d'origine (come si è visto, infatti, solo in questo caso i provvedimenti provvisori e cautelari sono idonei alla circolazione).
La semplice lettura della "casellina" all'uopo prevista nel modulo compilato dal giudice d'origine, dunque, dovrebbe consentire all'autorità incaricata dell'attuazione del provvedimento straniero di verificare se esso rientri nella nozione di decisione cautelare riconoscibile di cui all'art. 2, lett. *a*). Ciò lascia pensare che il giudice *ad quem* non abbia margini di valutazione rispetto alla competenza "sul merito" del giudice *a quo*, in linea con il tradizionale approccio seguito nell'ambito del sistema di giustizia europea, ove si limitano al minimo i controlli sulla competenza indiretta del giudice d'origine.
Inoltre, ai sensi della lett. *c*) del para. 2 dell'art. 42, il richiedente, qualora il provvedimento cautelare sia stato disposto senza che il convenuto sia stato invitato a comparire, deve fornire la prova della notificazione o comunicazione della decisione. In altre parole, si deve soddisfare il presupposto cui fa riferimento il considerando n. 25, alla cui stregua l'attuazione di una misura *inaudita altera parte* non può avere luogo prima che al destinatario sia stato comunicato o notificato il provvedimento in questione, al fine di consentirgli di dare corso all'eventuale opposizione al riconoscimento o all'*exequatur* ([31]).

---

[30]) Sull'attestato disciplinato dall'art. 53 v. BIAVATI, *L'esecutorietà delle decisioni nell'Unione europea alla luce del reg. UE n. 1215/2012*, in *Il processo esecutivo*, a cura di Capponi, Sassani, Storto, Tiscini, Torino, 2014, p. 190 ss., che evidenzia le possibili difficoltà nella sua compilazione.
[31]) V. anche TIMMER, *Abolition of* exequatur *under the Brussels I regulation: ill conceived and premature?*, in *Jour. priv. int. law*, 2013, p. 134.

Il regolamento n. 1215 tenta, qui, un difficile compromesso tra le ragioni del creditore e quelle del debitore, ma il risultato rende perplessi: in ogni caso, infatti, l'onere di previa notifica della decisione emessa *inaudita altera parte* farà venire meno l'effetto sorpresa.

D'altro canto, ai sensi dell'art. 40 del regolamento, una decisione esecutiva implica di diritto l'autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari previsti dalla *lex fori* dello Stato di esecuzione. Questa disposizione, a un primo esame, appare sostanzialmente irrilevante nel contesto qui esaminato: che senso potrebbe avere, infatti, ottenere misure cautelari in attesa di attuare altre misure cautelari? A ben vedere, però, il combinato disposto degli artt. 42 e 40 induce a ritenere che chi voglia dare attuazione a un provvedimento cautelare emesso *inaudita altera parte*, prima di notificare la decisione, in ottemperanza al requisito di cui alla lett. *c*) dell'art. 42, para. 2, possa richiedere la concessione automatica di un provvedimento cautelare, in ipotesi dal contenuto identico a quello del provvedimento (a sua volta cautelare) di cui già dispone, anche questo *inaudita altera parte*, in base alle norme della *lex fori*, dimostrando ad esempio i presupposti di cui al nostro art. 669 c. p. c.

Il regolamento, d'altro canto, non stabilisce un termine minimo che debba decorrere tra la notifica della decisione emessa *inaudita altera parte* e l'inizio della sua attuazione. Secondo gli auspici del considerando 32, tale notifica o comunicazione dovrebbe avvenire "in tempo ragionevole anteriormente alla prima misura di esecuzione", con la specificazione che, in questo contesto, per prima misura di esecuzione dovrebbe intendersi la prima misura di esecuzione dopo la notifica o comunicazione. Si tratta, inevitabilmente, di una indicazione sin troppo generica e che rischia di creare problemi interpretativi non indifferenti, soprattutto ove non sia approvata una normativa interna di raccordo tra disciplina europea e *lex fori* (ciò che appare irrealistico per l'Italia).

Per l'interprete italiano, il termine che appare possibile richiamare è quello dilatorio previsto dall'art. 482 c. p. c. tra la notifica del precetto e la richiesta del pignoramento ([32]).

L'attestato rilasciato dal giudice d'origine non deve necessariamente essere tradotto nella lingua del foro e non se ne richiede la traslitterazione del contenuto: tali adempimenti possono pero essere richiesti dall'autorità competente per l'esecuzione. Allo stesso modo, tale autorità può (non deve) chiedere la traduzione della decisione qualora in mancanza non sia in grado di procedere.

8. - L'art. 43 introduce una nuova disposizione di diritto processuale uniforme in relazione alle attività prodromiche all'inizio dell'esecuzione nello Stato di una decisione emessa in un altro Stato membro. Per garantire che il debitore abbia avuto conoscenza di tale decisione (e dunque la possibilità di opporvisi o contestarla), si richiede dunque la previa notifica o comunicazione al debitore

[32]) Così pure BIAVATI, *L'esecutorietà delle decisioni nell'Unione europea*, cit., p. 193.

dell'attestato rilasciato ai sensi dell'art. 53, unitamente alla decisione qualora questa non sia già stata notificata o comunicata. Per l'Italia, questo adempimento sostituisce la notifica del titolo esecutivo. Il considerando 32 mette in evidenza che l'attestato rilasciato ai sensi del regolamento, eventualmente corredato della decisione, dovrebbe essere notificato o comunicato alla persona in tempo ragionevole anteriormente alla prima misura di esecuzione, specificando che, in questo contesto, per prima misura di esecuzione dovrebbe intendersi la prima misura di esecuzione dopo la notifica o comunicazione.

La decisione non deve necessariamente essere tradotta nella lingua dello Stato d'esecuzione. Il para. 2, in effetti, prevede che il debitore possa richiedere tale traduzione qualora sia domiciliato in uno Stato membro diverso da quello dello Stato d'origine, qualora la decisione non sia redatta in una lingua a lui conosciuta ovvero nella lingua ufficiale dello Stati membro in cui è domiciliato. La tutela "linguistica" del debitore è attuata prevedendo che sinché quest'ultima non abbia ricevuto la traduzione della decisione (anche prima dell'inizio dell'esecuzione, come si desume dalla parte finale del para. 2), non possa essere attuata alcuna misura esecutiva ([33]). In tale lasso di tempo è possibile attuale solo misure cautelari ([34]). Le garanzie di rapidità sottese all'esecuzione di un provvedimento cautelare (emesso anche ai sensi dell'art. 40, sulla base della mera esecutività della decisione straniera) hanno peraltro indotto il legislatore europeo ad escludere in tal caso l'onere di traduzione della decisione in questione (para. 3) ([35]).

Una disposizione di diritto processuale uniforme è contenuta anche all'art. 54, che si occupa dell'ipotesi in cui la decisione straniera contenga un provvedimento ignoto alla legge dello Stato membro richiesto. In tal caso, il provvedimento in questione deve essere adattato, nella misura del possibile ([36]), a un provvedimento previsto dalla legge dello Stato di esecuzione che abbia efficacia equivalente e che persegua obiettivi e interessi analoghi. In altre parole, l'autorità esecutiva locale si dovrà sforzare di adattare tale decisione a quella più simile prevista dalla *lex fori*, quanto ad efficacia e ad obiettivi ed interessi perseguiti ([37]). Ai sensi del considerando 28, ogni singolo Stato membro ha la prerogativa di determinare le modalità e i soggetti competenti per l'adattamento in questione. Da questo punto di vista, le indicazioni contenute nell'attestato rilasciato ai sensi dell'art. 53 dovrebbero

---

[33]) V. BIAVATI, *L'esecutorietà delle decisioni nell'Unione europea*, cit., p. 192.

[34]) Per FARINA, in *www.aldricus.com*, si tratta di un meccanismo farraginoso.

[35]) V. SANDRINI, *op. ult. cit.*, p. 615 ss., che osserva che l'esigenza di informare compiutamente la controparte sorge solo in relazione agli atti propriamente esecutivi e riguardo alle misure meramente conservative.

[36]) Come osserva LEANDRO, *Prime osservazioni sul regolamento (UE) n. 1215/2012*, cit., p. 614, tale inciso "dà l'idea che l'adattamento può essere infruttuoso (…). Ma lo stesso inciso appare esortativo di una ricerca attenta e capillare prima di escludere l'adattamento".

[37]) Per BIAVATI, *L'esecutorietà delle decisioni nell'Unione europea*, cit., p. 197, peraltro, l'adattamento sarebbe onere dell'esecutante e, nel diritto italiano, il luogo di tale adattamento sarebbe l'atto di precetto, che può delineare il contenuto del dare, del fare o del non fare di cui si domanda l'attuazione forzata.

fornire utili punti di riferimento. In generale, si osserva che la ricerca dovrebbe avere ad oggetto le "peculiarità funzionali" dei modelli previsti per i provvedimenti giudiziari e le relative finalità ([38]).
La norma, peraltro, chiarisce che, da tale adattamento, non possono derivare effetti che vanno oltre quelli previsti dalla legge dello Stato membro d'origine. Si tratta di un'importante precisazione, per eliminare ogni dubbio in merito al fatto che l'ambito oggettivo dell'esecuzione del provvedimento straniero è governato dalla legge dello Stato d'origine.
E' pure previsto un "controllo" sull'adattamento del titolo esecutivo straniero: e, infatti, qualsiasi parte (il creditore, il debitore e pure, eventualmente, un terzo coinvolto nell'esecuzione) può impugnare il relativo provvedimento davanti a un'autorità giurisdizionale. In Italia, l'impugnazione in questione dovrebbe prendere la forma dell'opposizione agli atti esecutivi ([39]). Non si può escludere, peraltro, che, in determinate ipotesi, si possa prospettare pure il ricorso all'opposizione (di terzo) all'esecuzione, come ad esempio nel caso in cui l'adattamento disposto dal giudice riguardi la (im)pignorabilità di un determinato bene o la (in)coercibilità di un obbligo di fare o non fare.

9. - Come si è anticipato, il regolamento n. 1215 continua ad ammettere la possibilità di opporsi, nello Stato *ad quem*, al riconoscimento e all'esecuzione, contestando la sussistenza di uno o più dei motivi ostativi previsti dalla normativa comune europea. La principale differenza rispetto al passato è che, in materia di esecuzione, il debitore non debba più proporre opposizione al decreto di esecutività previamente ottenuto dal creditore ma, piuttosto, formulare un'istanza diretta di diniego di esecuzione (art. 46). Si è, in sostanza, invertito l'onere di impulso processuale, spostandolo dal creditore al debitore.
La norma che disciplina i motivi di diniego del riconoscimento della decisione straniera è oggi l'art. 45, che prevede l'istanza di ogni parte interessata (e dunque non necessariamente solo un soggetto che abbia partecipato al procedimento nello Stato d'origine) e, nella sostanza, riproduce i motivi (tassativi) ([40]) già previsti dagli art. 34 e 35 di Bruxelles I ([41]).
Senza poter entrare qui nei dettagli di ciascuno specifico motivo, in particolare, la lettera *a*) fa riferimento alla manifesta contrarietà del riconoscimento all'ordine pubblico dello Stato "ospite". Invero, questo motivo di esclusione (da interpretare comunque in modo restrittivo) ([42]), sul piano

---

[38]) LEANDRO, *Prime osservazioni sul regolamento (UE) n. 1215/2012*, cit., p. 614.
[39]) Così pure BIAVATI, *L'esecutorietà delle decisioni nell'Unione europea*, cit., p. 197
[40]) La Corte di giustizia, nel regime del regolamento n. 44, ha, infatti, escluso che il giudice adito possa negare o revocare la dichiarazione di esecutività di una decisione per un motivo diverso da quelli espressamente indicati dal reg. stesso (come ad esempio, nella fattispecie, l'esecuzione della decisione stessa nello Stato membro d'origine: v. Gorte giust., c. *Prism Investments BV c. van der Meer*.
[41]) Per BIAVATI, *L'esecutorietà delle decisioni nell'Unione europea*, cit., p. 194, tale identità ha reso meno efficace l'abolizione dell'exequatur.
[42]) V., ad esempio, i casi *Hendrikman, Régie nationale des usines Renault, Krombach*.

sostanziale, ha sempre avuto un'applicazione limitata, nella materia civile e commerciale coperta dal regolamento Bruxelles I / I *bis*, tanto che alcuni ne avevano invocato l'abrogazione nel passaggio dalla convenzione del 1968 al regolamento del 2001. Tale opzione non è stata accolta, ma, come noto, è stato specificato che la contrarietà all'ordine pubblico debba essere manifesta.

Va rilevato che, in tempi recenti, in un clima politico più euroscettico e a fronte di una crisi di quella fiducia reciproca su cui si fonda lo spazio europeo di giustizia, l'eccezione di ordine pubblico è stata, in qualche modo, riabilitata ([43]). Essa, in particolare, è stata intesa non come un ossimoro giuridico rispetto al principio del riconoscimento automatico, bensì come strumento per valorizzare, nel caso concreto, la fiducia reciproca tra gli Stati membri. In altre parole, proprio permettendo a ciascuno Stato membro di non recepire valori giuridici stranieri in insanabile contraddizione con i propri valori fondamentali si può superare il sospetto tra gli ordinamenti e valorizzare le specificità di ciascuno di essi.

Alla lettera *b*), viene in rilievo la mancata notifica o comunicazione dell'atto introduttivo del giudizio al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da permettere a quest'ultimo di presentare le proprie difese, eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, questi non abbia impugnato la decisione. In effetti, l'attuale formulazione dell'art. 45 lett. *b*) riprende la giurisprudenza della Corte di giustizia che, in precedenza, aveva affermato che il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione pronunciata in contumacia non potessero essere negati qualora il convenuto avesse potuto proporre un ricorso avverso la decisione pronunciata in contumacia e tale ricorso gli avesse consentito di far valere che la domanda giudiziale o l'atto equivalente non gli era stato notificato o comunicato in tempo utile e in modo tale che egli potesse presentare le proprie difese ([44]).

Le lett. *c*) e *d*) riguardano, invece, il contrasto tra decisioni ([45]), ovvero uno dei motivi classici che possono escludere l'ingresso in uno Stato della decisione emessa in uno Stato diverso. Vengono, in

---

[43]) GUARNIERI, *op. cit.*, p. 183, ne parla in termini di baluardo attorno al quale è costruita la difesa dell'identità di ciascuno Stato membro. V. anche REQUEJO ISIDRO, *On the abolition of exequatur*, cit., p. 286 ss., per la quale, a p. 287, l'eccezione dell'ordine pubblico "works to protect and to increase mutual trust".

[44]) C. *Apostolids c. Orams*. Al riguardo, la Corte aveva pure osservato che si può esperire un ricorso contro una decisione solo se l'autore del ricorso abbia avuto la possibilità di conoscere il contenuto della stessa, mentre la semplice conoscenza dell'esistenza di questa non è a tal fine sufficiente: ed in effetti, perché il convenuto abbia la possibilità di esperire un ricorso efficace che gli consenta di far valere i propri diritti, occorre che egli possa prendere cognizione della motivazione della decisione contumaciale per poterla contestare utilmente. Poiché, dunque, la norma qui in esame non implica che il convenuto sia tenuto ad attivarsi oltre la misura della normale diligenza nella tutela dei propri diritti (per esempio informandosi del contenuto di una decisione adottata in un altro Stato membro), ne consegue che, per considerare che il convenuto contumace abbia avuto la possibilità di impugnare una decisione contumaciale emessa contro di lui, egli deve aver avuto conoscenza del contenuto di tale decisione, il che presuppone che questa gli sia stata notificata o comunicata, ancorché in modo irregolare ma tuttavia in tempo utile per consentirgli di presentare le sue difese dinanzi al giudice dello Stato di origine (caso *ASML Netherlands*).

[45]) Situazione che si verifica quando dalle due decisioni derivino conseguenze giuridiche che si escludono reciprocamente: Corte giust., c. *Hoffman*.

particolare, in rilievo il contrasto con una decisione precedentemente pronunciata nello Stato richiesto e il contrasto con una decisione pronunciata tra le medesime parti in uno Stato membro diverso o in uno Stato terzo, se tale previa decisione sia passibile di riconoscimento nello Stato richiesto.

Il rischio di provvedimenti contrastanti emessi da giudici di diversi Stati membri è stato da sempre oggetto di particolari attenzioni nella normativa uniforme europea sulla giurisdizione e la circolazione delle decisioni in materia civile e commerciale. Sin dalla convenzione di Bruxelles del 1968, infatti, si sono individuati meccanismi processuali per prevenire, superare e coordinare situazioni di contemporanea pendenza in Stati membri diversi della stessa causa o di cause connesse.

In particolare, come ben noto, sin dal 1968, la litispendenza "europea" è stata risolta con un meccanismo di prevenzione temporale secca, di rigida applicazione quanto di amplia portata, in particolare sul piano oggettivo della nozione di identità di causa.

Il regolamento n. 1215, cercando di dare soluzione ad alcuni aspetti problematici di tale meccanismo di prevenzione secca, potrebbe peraltro avere gettato il seme per un aumento di decisioni contrastanti. In materia di litispendenza, infatti, il para. 2 dell'art. 31 introduce una deroga al criterio della prevenzione secca, per l'ipotesi in cui il giudice adito per primo sia diverso da quello scelto contrattualmente delle parti. Fatta salva l'applicazione dell'art. 26 (sull'accettazione tacita della giurisdizione da parte del convenuto che si costituisce senza nulla contestare), si prevede dunque, che, qualora sia adito il giudice di uno Stato membro dotato di competenza esclusiva in forza di un accordo *ex* art. 25, qualunque giudice di un altro Stato membro ([46]) è tenuto a sospendere il procedimento fino a quando il giudice adito sulla base dell'accordo dichiara di non essere competente ai sensi dell'accordo stesso. Con tale previsione, in sostanza, si priva il giudice adito per primo del potere di pronunciarsi sulla validità e l'efficacia di una clausola di scelta delle corti di un altro Stato membro.

La norma si applica a condizione che, dopo la proposizione della causa in un foro diverso da quello scelto dalle parti, essa sia "duplicata" nel foro "contrattuale", al quale, a questo punto, la corte previamente adita deve cedere il passo, sospendendo il procedimento, per quanto attiene la decisione sulla validità, l'efficacia e l'ambito della clausola di proroga. Una volta poi che il giudice indicato dalla clausola abbia affermato la propria giurisdizione, il giudice concorrente, ancorché adito per primo ai sensi del para. 3, dovrà dichiararsi incompetente.

Nell'ipotesi contemplata dalla disposizione in esame, peraltro, il giudice indicato nella clausola, una volta adito, deve potersi pronunciare sulla validità e sulla efficacia della clausola stessa a prescindere dal fatto che il giudice adito per primo abbia già deciso di sospendere il procedimento (così recita il

[46]) Ancorchè adito sulla base di un titolo di giurisdizione stabilito dal diritto interno: VILLATA, *L'attuazione degli accordi*, cit., p. 151.

considerando 22). Si giunge così a contemplare la possibilità che entrambi i processi procedano per la propria strada e conducano a un conflitto di decisioni. A decisioni contrastanti si può giungere anche qualora il primo giudice ritenga "prima facie" inesistente un accordo di cui all'articolo 23 e decida di non sospendere il suo procedimento. Il giudice adito per secondo, per contro, potrà giungere a valutazioni discordanti e a sua volta fare procedere il giudizio instaurato avanti a sé, in applicazione dell'art. 31.

In altre parole, tentando di risolvere un problema, il legislatore europeo potrebbe averne prodotto un altro. D'altro canto, sulla base di una valutazione prognostica, le situazioni problematiche non dovrebbero superare quelle in cui l'art. 31 sarà applicato in modo corretto da entrambi i giudici coinvolti. Anche su questo piano, peraltro, viene messa alla prova la fiducia reciproca su cui si fonda lo spazio giudiziario europeo.

Infine, alla lettera *e*), si prevede un (limitato) controllo del giudice dello Stato di esecuzione rispetto alla corretta applicazione di (specifiche) norme sulla giurisdizione da parte del giudice di origine. Il controllo sulla c.d. competenza indiretta, in particolare, viene in rilievo qui rispetto alle disposizioni del capo II, sez. 3, 4 e 5 nella misura in cui il contraente dell'assicurazione, l'assicurato, il beneficiario di un contratto di assicurazione, la parte lesa, il consumatore o il lavoratore sia il convenuto; ovvero con le disposizioni del capo II, sez. 6. In sostanza il riconoscimento o l'esecuzione possono essere rifiutati se il giudice d'origine abbia violato le norme del regolamento in materia di contratti di assicurazione o conclusi dai consumatori o di lavoro dipendente ([47]) nonché i criteri di competenza esclusiva dell'art. 24. Fuori da queste ipotesi, il divieto di riesame della giurisdizione del primo giudice, anche sul piano dell'ordine pubblico, resta assoluto.

Il considerando 29, inoltre, sul presupposto che l'esecuzione diretta nello Stato membro richiesto di una decisione emessa in un altro Stato membro senza dichiarazione di esecutività non dovrebbe compromettere il rispetto dei diritti della difesa, afferma che tra i motivi per chiedere in rigetto dell'esecuzione dovrebbe figurare anche la mancata possibilità di presentare le proprie difese qualora la decisione sia stata resa in contumacia nell'ambito di un'azione civile collegata a un procedimento penale nonché i motivi che possono essere invocati sulla base di un accordo tra lo Stato membro richiesto e uno Stato terzo a norma dell'art. 59 convenzione di Bruxelles del 1968.

Anche nel nuovo sistema, si conferma, in ogni caso, che la decisione straniera non può essere riesaminata nel merito in sede di riconoscimento \ opposizione all'esecuzione in un altro Stato membro (art. 52).

---

[47]) Il riferimento alle norme sulle controversie in materia di lavoro dipendente è una novità del regolamento n. 1215.

10. - Del coordinamento tra l'immediata eseguibilità della decisione straniera e la possibilità per il debitore di chiedere il rigetto della relativa esecuzione ai sensi della successiva sez. 3 si occupa l'art. 44. Si prevede in particolare che, dopo la proposizione di tale istanza, il giudice dello Stato membro richiesto possa:

- *a*) limitare il procedimento a misure cautelari: in sostanza, per bilanciare gli interessi contrapposti delle parti, si possono disporre misure provvisorie (ad esempio, di natura conservativa) senza ancora compiere i veri e propri atti esecutivi (ad esempio, il pignoramento e la vendita dei beni del debitore);
- *b*) subordinare l'esecuzione alla costituzione di una garanzia (la "cauzione" del diritto italiano);
- *c*) sospendere il procedimento di esecuzione. L'applicazione della norma presuppone un coordinamento tra la procedura esecutiva e il giudizio relativo al diniego dell'esecuzione che potrà realizzarsi, in Italia, solo su istanza della parte interessata (di norma, il debitore).

Il para. 2, inoltre, prevede che il procedimento di esecuzione sia sospeso se l'esecutività della decisione sia sospesa nello Stato membro di origine. Anche in questo caso, si presuppone l'istanza della parte interessata, che dovrà fornire la prova di tale "sospensiva".

11. - Nella tradizione della convenzione del 1968 e del regolamento n. 44, neppure il regolamento n. 1215 detta regole uniformi sul procedimento per il riconoscimento o per l'opposizione all'esecuzione di un provvedimento emesso in un altro Stato membro: la normativa europea si limita a disciplinare aspetti specifici, come i documenti da allegate all'istanza ([48]), lasciando poi ad ogni Stato l'individuazione del modello procedurale applicabile.

In effetti le norme comuni europee continuano a limitarsi.

Pur senza menzionarlo espressamente, il sistema comune europeo presuppone che il procedimento si svolga nel contraddittorio tra le parti, come si desume dal riferimento alla "domanda", alla possibilità di agire per il riconoscimento o il diniego al riconoscimento, alla legittimazione ad impugnare riconosciuta ad ogni parte e così via ([49]).

---

[48]) Ai sensi dell'art. 47, para. 3, una copia della decisione e, se necessario, una traduzione o traslitterazione della stessa. Tale produzione non è peraltro sempre necessaria: l'istante può esserne dispensato se la corte ne sia già in possesso oppure se sia irragionevole chiedere al richiedente di ottemperarvi. In questo caso, il giudice adito può chiedere il deposito di tali documenti all'altra parte (ovvero il creditore). Ai sensi dell'art. 57, 1. Le traduzioni o le traslitterazioni richieste ai sensi del presente regolamento sono effettuate nella lingua ufficiale dello Stato membro interessato oppure, ove tale Stato membro abbia più lingue ufficiali, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dei procedimenti giudiziari del luogo in cui è invocata una decisione emessa in un altro Stato membro o in cui è presentata la domanda, conformemente alla legge di quello Stato membro.
Ai fini dei moduli di cui agli artt. 53 e 60, le traduzioni o le traslitterazioni possono essere altresì effettuate in qualunque altra lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione che lo Stato membro interessato abbia dichiarato di accettare. Qualsiasi traduzione ai sensi del regolamento n. 1215 è effettuata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

[49]) V. anche LEANDRO, *Prime osservazioni sul regolamento (UE) n. 1215/2012*, cit., p. 619.

Per quanto riguarda la competenza, in base a quanto previsto dagli artt. 47 e 75, lett. *a*), l'Italia ha indicato come organo giudiziario di riferimento il Tribunale (superando una storica tradizione che vede nella Corte d'appello il giudice – di primo e unico grado – competente in materia di "vaglio" delle decisioni straniere).

Si tratta di una competenza funzionale, che ha come oggetto l'accertamento delle situazioni che, in base al diritto comune europeo, escludono il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione straniera nello Stato.

I motivi di opposizione all'esecuzione relativi all'efficacia del titolo straniero, d'altro canto, come si è visto, possono cumularsi (senza confondersi) con quelli più schiettamente collegati al diritto ad agire *in executivis* ai sensi dell'art. 615 c. p. c. Tale sovrapposizione è espressamente prevista dal considerando n. 30, che comunque chiarisce che i motivi "interni" non possono essere usati per negare il riconoscimento in quanto tale. In altre parole, al giudice dello Stato di esecuzione resta precluso qualsiasi riesame nel merito della decisione straniera (ad esempio, rispetto alla originaria esistenza del credito fatto valere o alla legittimazione attiva o passiva delle parti coinvolte). In sede di opposizione all'esecuzione potranno però essere fatti valere motivi estintivi, modificativi o impeditivi di tale diritto venuti in essere successivamente al formarsi del titolo e compatibilmente con l'onere (e la possibilità) per la parte interessata di fare valere tali fatti nello Stato d'origine, ad esempio, in sede di impugnazione.

A questo riguardo, si pone il dubbio se il giudice competente funzionalmente al riconoscimento dell'efficacia nello Stato del titolo straniero possa avere "per attrazione" la competenza anche sui motivi di opposizione derivanti dalla contestazione del diritto ad agire in via esecutiva oppure se si debba configurare una scissione di competenze tra giudice dell'opposizione alla efficacia del titolo straniero e giudice dell'opposizione all'esecuzione tradizionale, ove non coincidenti ([50]).

In alcuni ordinamenti, in effetti, sono attribuite competenze diverse per i due diversi profili e questo crea il rischio di procedimenti paralleli ([51]). In Italia, avere individuato come giudice dell'opposizione all'esecuzione ai sensi del regolamento il Tribunale riduce la rilevanza pratica della questione. Questione che, però, si può porre, ad esempio, in caso di opposizione a precetto su cui, in base ai criteri ordinari, sia competente il Giudice di pace. Per tale strada, si può configurare anche nel nostro ordinamento un concorso di procedimenti afferenti a due diversi profili, con la conseguente necessità di disporre meccanismi di coordinamento per evitare pronunce contrastanti.

Anche nel regolamento Bruxelles I *bis*, come già nell'art. 41 di Bruxelles I, si dispone che la parte che chiede il diniego dell'esecuzione di una decisione emessa in un altro Stato membro non è

[50]) Su questo dilemma v. LEANDRO, *Prime osservazioni sul regolamento (UE) n. 1215/2012*, cit., p. 622.
[51]) V. LINTON, *op. cit.*, p. 280.

obbligata ad avere un recapito postale nello Stato membro richiesto, né è tenuta ad avere un rappresentante autorizzato nello Stato membro richiesto, a meno che tale rappresentante sia obbligatorio indipendentemente dalla cittadinanza o dal domicilio delle parti. In questo modo si garantisce parità di trattamento tra creditore e debitore.

L'art. 48, dal canto suo, prevede che l'autorità giurisdizionale dello Stato richiesto statuisce sulla domanda di diniego dell'esecuzione senza indugio. Si tratta evidentemente di una norma programmatica, che sollecita il giudice nazionale a provvedere sull'istanza il più rapidamente possibile, magari creando corsie privilegiate per la trattazione e la decisione di queste istanze. La norma, peraltro, fornisce all'interprete anche un importante fattore di valutazione ai fini dell'individuazione del modello procedimentale da applicare in questo contesto: sul punto v. infra ([52]).

L'art. 51, inoltre, prevede la sospensione (facoltativa) ([53]) del procedimento (anche di impugnazione: v. *infra*) per l'ipotesi in cui la decisione straniera sia stata impugnata con un mezzo di impugnazione ordinario nello Stato d'origine (o se il termine per una tale impugnazione non sia ancora decorso). In quest'ultimo caso, l'autorità giurisdizionale può fissare un termine entro il quale l'impugnazione deve essere depositata.

Ai sensi dell'art. 49, d'altro canto, la decisione emessa sull'istanza di riconoscimento o di opposizione all'esecuzione può essere impugnata. In Italia, coerentemente con la scelta del giudice di prima istanza, tale impugnazione va proposta in Corte d'appello.

Per la prima volta, inoltre, il legislatore ha previsto un'ulteriore (ed eventuale) grado di giudizio, per l'impugnazione della decisione emessa sulla prima impugnazione: ai sensi dell'art. 50, tale ulteriore riesame è possibile unicamente dietro indicazione dello Stato membro interessato alla Commissione, *ex* art. 75, lett. *c*). Tradizionalmente, nel diritto italiano, non si prevede un terzo livello di giudizio in materia di riconoscimento di decisioni straniere: in questo contesto, però, si è confermata (anche per coerenza con il precetto dell'art. 111, comma 7° Cost.) la possibilità di ulteriormente impugnare la decisione della Corte d'appello in Cassazione.

12. - In Italia, rispetto al sistema di Bruxelles I, dottrina e giurisprudenza erano giunte a ritenere che il procedimento per il riconoscimento o l'esecuzione seguisse le forme del rito ordinario, per quanto strutturato secondo modalità *lato sensu* riferibili al procedimento monitorio (e alla relativa opposizione) per l'ipotesi della richiesta di *exequatur*. Rispetto al riconoscimento, dunque, si riteneva

---

[52]) V. pure LEANDRO, *Prime osservazioni sul regolamento (UE) n. 1215/2012*, cit., p. 619,

[53]) Per BIAVATI, *L'esecutorietà delle decisioni nell'Unione europea*, cit., p. 194, il giudice del paese di destinazione deve compiere al riguardo una sommaria delibazione sia sulla fondatezza dei motivi di opposizione, sia sul contenuto della decisione estera.

che la domanda introduttiva dovesse avere la forma della citazione ([54]), mentre l'opposizione all'*exequatur* veniva assimilata, sul piano procedimentale, all'opposizione a decreto ingiuntivo ([55]): anche qui, in effetti, il debitore era chiamato a "contestare" un provvedimento emesso nei suoi confronti *inaudita altera parte*. Non si riteneva, peraltro, inammissibile la proposizione della domanda con ricorso, purché l'atto fosse notificato alla controparte entro i termini perentori all'uopo previsti ([56]). Tale soluzione interpretativa, probabilmente obbligata *de iure condito*, implicava tempistiche particolarmente lunghe per l'esperimento di un procedimento ordinario dinanzi alla Corte d'appello.

Oggi, però, i termini della questione sono cambiati.

L'art. 30 del decreto legislativo n. 150 del 2011 (sulla c.d. semplificazione dei riti), dal 7 ottobre 2011, prevede l'applicazione del rito sommario di cognizione (o meglio del modello *ad hoc* di tale rito tratteggiato dalla normativa speciale) alle "controversie aventi ad oggetto l'attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria di cui all'articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218". E' stata così colmata una lacuna della legge di riforma del diritto internazionale privato e processuale la quale, in effetti, non aveva esplicitato il modello procedimentale da applicare al procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza straniera. La scelta del legislatore del 2011 è innovativa perché in precedenza, per via interpretativa, il modello procedurale di riferimento era stato individuato nel processo ordinario di cognizione ([57]), introdotto con citazione ([58]) e definito con sentenza collegiale. Il decreto legislativo del 2011 ha dunque cambiato rotta, in favore di un rito più deformalizzato e snello, con una valutazione generale ed astratta circa la tendenziale semplicità istruttoria dei procedimenti in questione. La relazione di accompagnamento al decreto, in effetti, afferma che le controversie in questione sono state ricondotte al rito sommario di cognizione, aderendo all'indicazione in tal senso formulata dalle competenti commissioni parlamentari, in espressa considerazione del fatto che esso, nel suo pratico svolgimento, è caratterizzato da un *thema probandum* semplice, cui consegue ordinariamente un'attività istruttoria breve, a prescindere dalla natura delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte o delle questioni giuridiche da trattare e decidere.

---

[54]) Cass., sez. un., 12 gennaio 2010, n. 253, in *Giust. civ.*, 2011, 1, I, p. 227; CAMPEIS, DE PAULI, *La disciplina europea del processo civile italiano*, Padova, 2005, p. 401.

[55]) Cass., 1 agosto 1997, n. 7151, in *Riv. dir. int.. priv. proc.*, 1998, p. 570.

[56]) Cass., 12 gennaio 2010, n. 253, cit.

[57]) Cass., 14 gennaio 2003, n. 365, in *Riv. dir. int.. priv. proc.*, 2003, p. 201. Si escludeva, invece, l'applicazione delle norme del procedimento camerale: App. Ancona, 21 luglio 1999, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2000, p. 169; *contra* App. Venezia, 9 aprile 1997, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1997, I, p. 890; App. Napoli, 14 gennaio 1998, in *Giur. nap.*, 1998, p. 122.

[58]) App. Perugia, 10 gennaio 2002, decr., in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2003, p. 218; App. Venezia, 26 novembre 1997, in *Dir. com. sc. int.*, 1998, p. 233.

Per quanto ci interessa qui, parte della dottrina, dopo l'entrata in vigore del decreto n. 150, per cercare di proporre una soluzione più efficiente alla questione, si è espressa a favore dell'applicazione del modello sommario semplificato anche ai procedimenti di opposizione previsti dai vari regolamenti europei quando essi abbiano ad oggetto l'accertamento della (in)esistenza dei requisiti ostativi al riconoscimento e alla esecuzione di provvedimenti giurisdizionali civili pronunciati da giudici di un diverso Stato ([59]), dal momento che si tratta delle regole procedimentali previste in via generale dall'ordinamento italiano per risolvere tale tipo di questioni.

Il problema si pone poiché, come si è visto, le normative regolamentari in questo ambito si limitano a prevedere i principi fondamentali e le norme strutturali del sistema europeo di circolazione delle decisioni nei vari contesti, lasciando poi agli Stati membri il compito di completare tale struttura, con le disposizioni processuali di dettaglio: purtroppo, sinora, il legislatore italiano non ha mai dettato norme integrative delle discipline generali europei, creando, con tale criticabile insensibilità, dubbi interpretativi di un certo rilievo: in effetti, dove altri ordinamenti si sono premutati di introdurre discipline specifiche di raccordo, l'Italia non ha ancora saputo o voluto disporre interventi di tal tipo, rimettendo agli operatori e agli interpreti la determinazione delle regole procedurali di riferimento.

Si afferma che l'estensione della disciplina del nuovo rito sommario al riconoscimento delle sentenze eurounitarie sarebbe sorretta da argomenti "plurimi" ([60]). Si è osservato, ad esempio, che appare ormai obsoleta ed ingombrante la scelta del rito deputato alla tutela di merito dei diritti soggettivi rispetto a un procedimento in cui il giudice è chiamato a un mero controllo estrinseco circa la regolarità procedurale della sentenza straniera, in un contesto che viene qualificato di giurisdizione oggettiva ([61]). In quest'ottica, anzi, si mostrerebbe irragionevole assoggettare il controllo sulle decisioni provenienti dagli altri Stati membri (e soggette a minori "limiti" di accesso) a un rito come quello ordinario, prevedendo invece un rito più informale per le sentenze degli Stati terzi ([62]). In tale linea di pensiero, si ritiene che la "rubrica" dell'art. 30 non ne vincoli l'ambito applicativo, considerando troppo formalistico il richiamo al riguardo della massima "ubi lex voluit" ([63]). La posizione qui in esame, in effetti, non ritiene l'art. 30 del decreto del 2011 una norma a natura eccezionale ai sensi

---

[59]) ABBAMONTE, in *Commentario alle riforme del processo civile dalla semplificazione dei riti al decreto sviluppo*, 2013, p. 384 ss.; MARINO, *Attuazione delle sentenze e provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione*, in *Riordino e semplificazione dei procedimenti civili. Commentario al decreto legislativo 1° settembre 2011*, n. 150, a cura di Santangeli, Milano, 2012, p. 916 ss.; CONSOLO, *Il nuovo rito sommario (a cognizione piena) per il giudizio di accertamento dell'efficacia delle sentenze straniere in Italia dopo il d.lgs. n. 150/2011*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2012, p. 523, afferma che gli argomenti che fanno propendere con forza per l'estensione della disciplina del nuovo rito sommario al riconoscimento delle sentenze comunitarie siano "plurimi"

[60]) CONSOLO, *Il nuovo rito sommario (a cognizione piena)*, cit., p. 523.

[61]) CONSOLO, *op. loc. cit.*

[62]) CONSOLO, *op. loc. ult. cit.*

[63]) CONSOLO, *op. loc. cit.*

dell'art. 14 disp. prel. c. c.: nulla dunque ne impedirebbe un'applicazione estensiva, anche per via analogica. D'altro canto, come è stato rilevato, vi è omologia tra procedimenti aventi tutti ad oggetto l'accertamento dei requisiti di riconoscibilità di provvedimenti stranieri, con una lacuna da colmare rispetto alle decisioni coperte dai regolamenti europei ([64]).

Chi scrive condivide la tesi interpretativa appena analizzata: essa, infatti, garantisce l'attuazione del principio di equivalenza tra la tutela interna e quella europea a situazioni analoghe ([65]), eliminando una evidente disparità di trattamento processuale a svantaggio della seconda. Peraltro, una volta che di tale interpretazione si siano accettati i presupposti teorici, essa appare agevolmente applicabile a tutti quei procedimenti di riconoscimento ed esecuzione previsti dai regolamenti europei per i quali l'Italia ha indicato la competenza della Corte d'appello ([66]). In tali casi, in effetti, l'applicazione dell'art. 30 del decreto n. 150 è del tutto lineare.

Un discorso a parte va fatto rispetto al regolamento n. 1215 del 2012 di cui si parla in queste pagine. Anche tale regolamento si limita a stabilire alcune regole quadro *ad hoc*, lasciando poi ad ogni Stato l'individuazione del modello procedurale applicabile al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni provenienti dagli altri Stati membri. Tra tali "norme quadro", ho già segnalato l'art. 48, alla cui stregua l'autorità giurisdizionale dello Stato richiesto statuisce sulla domanda di diniego dell'esecuzione senza indugio, anticipando che tale norma fornisce all'interprete italiano anche un importante fattore di valutazione ai fini dell'individuazione del modello procedimentale da applicare in questo contesto.

E' vero che il regolamento n. 1215 ha eliminato il procedimento di *exequatur*: è dunque venuto meno, nella materia civile e commerciale, il richiamo analogico al procedimento monitorio, strutturato con una fase *inaudita altera parte* ed una successiva di opposizione.

Nel nuovo regime, piuttosto, come si è visto, si prospetta la possibilità, per il debitore, di proporre opposizione all'esecuzione della decisione straniera, proponendo quello che si configura come un procedimento di accertamento negativo, di cui, però, il regolamento n. 1215 non detta alcuna disciplina specifica. Nel nuovo sistema, inoltre, è venuta meno la competenza della Corte d'appello a pronunciarsi in materia di riconoscimento e di opposizione all'esecuzione.

La disciplina del regolamento n. 1215 è peraltro successiva all'art. 30 del decreto n. 150. Quest'ultima norma non ha natura eccezionale e il "sotto-rito" dalla stessa enucleato può essere elevato a modello di riferimento per ogni situazione processuale in cui, in mancanza di norme *ad hoc*, si debba

---

[64]) CONSOLO, *op. cit.*, p. 524.
[65]) CONSOLO, *op. loc. ult. cit.*
[66]) Il riferimento è, *in primis*, al regolamento n. 2201 del 2003.

esaminare la sussistenza o la mancanza di elementi ostativi all'ingresso nel nostro ordinamento di decisioni giudiziarie straniere.

In sostanza, nel contesto del regolamento n. 1215 del 2012, è possibile prospettare un ulteriore "sotto-rito" rispetto a quello previsto dall'art. 30 del decreto n. 150 e in cui il modello sommario semplificato non è seguito avanti alla Corte d'appello bensì avanti al Tribunale, per le opposizioni all'esecuzione della decisione straniera proposte dal debitore per fare valere la sussistenza di uno dei motivi di diniego di cui all'art. 45.

Tale soluzione interpretativa consente, in effetti, di dare attuazione al disposto dell'art. 48 del regolamento (v. *supra*), essendo evidente che il rito sommario abbia tempistiche ben più celeri rispetto a quello ordinario.

13. – Come si è visto, il regolamento n 1215 ha introdotto un "metodo ibrido" per la circolazione delle decisioni tra gli Stati membri dell'Unione. Si tratta sicuramente di un "passo in avanti" nell'attuazione del principio del riconoscimento automatico ma, al contempo, è l'espressione di un atteggiamento prudente rispetto alla direzione intrapresa a livello politico dalla Commissione europea.

Il generale superamento di ogni controllo "a valle" della decisione resa in un altro Stato membro è stato in effetti considerato prematuro. Tale prudenza appare condivisibile ([67]).

A ben vedere, alla fiducia reciproca elevata a pilastro dello spazio europeo di giustizia a livello politico non necessariamente fa riscontro una fiducia effettiva nel caso concreto. In effetti, è ormai evidente che le norme comuni europee in questo ambito e la relativa attività interpretativa svolta dalla Corte di giustizia, nel valorizzare, a livello "politico", la fiducia reciproca come canone ermeneutico delle regole che governano lo spazio europeo di giustizia, hanno dimostrato di non riuscire a tutelare in modo adeguato la violazione di diritti fondamentali da parte del giudice di origine nel caso concreto ([68]).

Emblematica a questo riguardo (peraltro con riferimento al regolamento n. 2201/2003) mi sembra la recente decisione della Corte di giustizia nel caso C-386/17, del 16 gennaio 2019 (nomi delle parti omessi per motivi di *privacy*), in risposta a una questione di interpretazione pregiudiziale proveniente dalla Cassazione italiana ([69]).

---

[67]) Per una posizione critica rispetto alla "fiducia reciproca", v. STORSKRUBB, *op. cit.*, p. 331; REQUEJO ISIDRO, *op. cit.*, p. 289.

[68]) V. DÜSTERHAUS, *op. cit.*, p. 27, che scrive: "So far, the EU's apex court may have played an ambiguous role as it seemed to promote trust and recognition to the detriment of individual scrutiny". V. anche LINTON, *op. cit.*, p. 275 ss.

[69]) Cass., 20 giugno 2017, n. 15183.

Nella fattispecie, tra due coniugi (marito italiano e madre romena), era stato inizialmente proposto un procedimento in Italia sulla separazione e sulla responsabilità genitoriale sul figlio della coppia. In seguito, la madre aveva instaurato un procedimento di divorzio in Romania, nel quale aveva chiesto anche l'affidamento del medesimo minore. Il giudice romeno, pur adito per secondo, non aveva accolto l'eccezione di litispendenza sollevata ai sensi dell'art. 19 del regolamento del 2201, per poi emettere una sentenza, poi passata in giudicato, con la quale aveva affidato il figlio minorenne in via esclusiva alla madre. Tutto questo prima che fosse definito il procedimento italiano previamente instaurato, nel quale il minore stesso era stato affidato in via esclusiva al padre. Dopo il passaggio in giudicato della sentenza romena di divorzio, poi, la Corte d'appello di L'Aquila aveva dichiarato inammissibile la domanda del padre di affidamento del figlio minore in quanto la questione era già stata decisa in senso contrario in via definitiva in Romania.

La Cassazione, a quel punto, aveva proposto alla Corte di giustizia una questione interpretativa delle norme sulla litispendenza eurounitaria, in sostanza chiedendo se potesse essere negato il riconoscimento di un provvedimento emesso all'estero in caso di violazione di tali norme, sul piano dell'ordine pubblico processuale. Si trattava di un tentativo di garantire il rispetto di un diritto fondamentali nel caso concreto, a fronte di quello che appariva un evidente "errore" nell'applicazione delle norme sulla litispendenza da parte del giudice straniero.

La Corte di giustizia, però, non ha ritenuto fondati i dubbi espressi dalla Cassazione, in sostanza attribuendo alla "fiducia reciproca" tra le autorità giurisdizionali un valore assorbente rispetto al rispetto delle regole uniformi nel caso concreto. Come conseguenza, il procedimento di separazione italiano, pur preventivamente instaurato, ha dovuto "cedere" al riconoscimento della decisione romena di divorzio (dal contenuto diametralmente opposto a quello dei provvedimenti sino a quel momento emessi in Italia) resa nel giudizio iniziato per secondo ma deciso in tempi più brevi.

Questa pronuncia a mio avviso conferma l'affermazione di esordio del mio ragionamento. Il rischio che si prospetta, nell'attuale contesto socio-politico, è quello di una "crisi di rigetto" rispetto a norme comuni europee percepite come non adeguate a garantire le specificità dei singoli Stati membri ([70]).

In un'Europa connotata dal diffondersi di movimenti "sovranisti", il funzionamento dello spazio europeo di giustizia non attira l'attenzione dei demagoghi e non è un tema spendibile in una campagna elettorale. Resta il fatto che prima o poi qualcuno potrebbe ritenere inaccettabile la cessione di sovranità orizzontale causata dal riconoscimento automatico delle decisioni ([71]) e che dunque, in un mutato assetto politico delle istituzioni dell'Unione, si possa assistere a inversioni di tendenza rispetto

[70]) Per una prospettiva interessante, v. STORSKRUBB, *op. cit.*, p. 312, che propone un paragone tra automatico riconoscimento e multiculturalismo.

[71]) V. STORSKRUBB, *op. cit.*, p. 312.

alle attuali scelte politiche. In altre parole, quella che appariva come la marcia inarrestabile verso l'affermazione universale del principio di automatico riconoscimento nell'ambito dello spazio europeo di giustizia potrebbe avere una battuta di arresto e forse anche fare dei passi indietro.

Personalmente, non lo ritengo uno scenario tranquillizzante. Al contempo, ritengo che ci debba essere piena consapevolezza del fatto che, allo stato, alla fiducia reciproca affermata come principio non corrisponde, nei fatti, una fiducia effettiva: fiducia che, d'altro canto, non si costruisce con le affermazioni altisonanti o con la retorica, ma operando fattivamente sulla realtà.

In altre parole, il principio dell'automatico riconoscimento non va né rinnegato né annacquato ma va attuato costruendo in concreto quella fiducia che di tale principio è il presupposto e l'ossatura.

In particolare, molti interpreti sostengono che tale fiducia si possa conseguire aumentando il livello di armonizzazione ed uniformazione del diritto (anche processuale) ([72]). Si deve poi garantire che negli Stati membri la magistratura sia democratica e indipendente. Inoltre, appare necessario sviluppare i contatti tra autorità giurisdizionali e i network tra operatori del diritto di Stati membri diversi. Il primo passo per la fiducia, in effetti, parte dalla conoscenza reciproca.

La risposta ai dubbi e alle perplessità che si sono qui tratteggiati sta dunque nell'aumentare i contatti e i confronti, non nella (ri)costruzione di barriere.

[72]) Come evidenzia DÜSTERHAUS, *op. cit.*, p. 72, "common rules foster confidence". V. anche STORSKRUBB, *op. cit.*, p. 298.